Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 6 ottobre 1938 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 luglio 1938-XVI, n. 1517.
Nuovo ordinamento dell'Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1927-V, n. 515, convertito nella legge 8 marzo 1928-VI, n. 630, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1928-VII, n. 3229;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1930-VIII, n. 33, convertito nella legge 17 aprile 1930-VIII, n. 504;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1478;

Visto il decreto del Capo del Governo 29 agosto 1931-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 19 dicembre 1931-X, n. 292;

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 891, convertito nella legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2480;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Considerata l'urgente ed assoluta necessità di provvedere alla unificazione delle disposizioni concernenti le attività della Esposizione biennale internazionale d'arte di Venezia e di dare un assetto organico al relativo ente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e con i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale, per le comunicazioni, per le corporazioni e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Ente autonomo denominato « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte ».

Esso ha sede in Venezia ed ha personalità giuridica.

Tutte le manifestazioni indette dalla « Biennale » a norma del presente decreto sono autorizzate in linea permanente e non si applicano ad esse le disposizioni di cui al R. decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607.

Art. 2.

La « Biennale » provvede alla organizzazione e alla gestione:

1) della Esposizione internazionale d'arte figurativa, che ha luogo in Venezia ogni due anni, a norma del R. decreto-legge 13 gennaio 1930-VIII, n. 33;

2) della Mostra internazionale d'arte cinematografica, che ha luogo ogni anno in Venezia, a norma del R. decreto-legge 13 febbraio 1936-XIV, n. 891;

3) di manifestazioni d'arte drammatica e musicale.

La « Biennale », in esecuzione a mandato dei competenti Ministeri, provvede inoltre ad organizzare all'estero mostre d'arte figurativa italiana.

Art. 3.

L'Esposizione internazionale d'arte figurativa comprende pitture, sculture, disegni, stampe, nonchè prodotti d'arte decorativa di tipica tradizione veneziana.

Essa ha per scopo di far conoscere e valorizzare, nel raffronto delle varie manifestazioni internazionali d'arte moderna, le opere e gli artisti più significativi.

La « Biennale » può bandire concorsi ed assegnare premi; l'accettazione, la scelta e la premiazione delle opere, nonchè i concorsi e la organizzazione della esposizione sono disciplinati da speciali regolamenti.

Art. 4.

La Mostra internazionale d'arte cinematografica costituisce il vaglio supremo della migliore produzione cinematografica annuale di ogni paese, presentata nella edizione originale.

L'anzidetta Mostra si effettua nel periodo estivo, mediante pubbliche proiezioni, e può essere integrata con altre manifestazioni cinematografiche.

Alla fine della Mostra, su giudizio di una Giuria internazionale, vengono assegnati la « Coppa Mussolini » ed altri premi.

La Mostra è disciplinata da uno speciale regolamento da approvarsi con Regio decreto su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 5.

Le manifestazioni d'arte drammatica e musicale hanno carattere internazionale e comprendono:

1) spettacoli di arte drammatica da tenersi di preferenza all'aperto, durante il periodo estivo;

2) concerti di musica da camera e sinfonica che possono essere integrati da rappresentazioni coreografiche; essi hanno luogo nei mesi di settembre-ottobre.

Le manifestazioni di arte drammatica e musicale sono organizzate d'intesa col comune di Venezia, sia direttamente che a mezzo di altri Enti, previa approvazione dei programmi da parte del Ministero della cultura popolare.

Art. 6.

Le mostre d'arte italiana all'estero hanno per oggetto la pittura, la scultura e l'incisione moderna.

La « Biennale » provvede all'attuazione di dette mostre nei limiti del mandato conferitole.

Art. 7.

La « Biennale » è amministrata da un Consiglio composto come segue:

a) una persona di chiara fama, residente in Venezia, designata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) il podestà di Venezia;

c) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

d) un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

e) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

f) un rappresentante del Ministero della cultura popolare;

g) il preside della provincia di Venezia;
h) il presidente della Confederazione nazionale fascista dei professionisti e degli artisti.

Il Consiglio di amministrazione della « Biennale » ha un presidente ed un vice presidente, nominati dal Duce fra le persone indicate alle lettere *a*) e *b*).

Art. 8.

I componenti del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*), sono nominati con decreto dei rispettivi Ministri; quello di cui alla lettera *a*) con decreto del DUCE; quello di cui alla lettera *c*) dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato.

I componenti il Consiglio d'amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla loro sostituzione nello stesso modo previsto per la nomina ed i nuovi nominati durano in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero ancora rimasti in carica i sostituiti.

Art. 9.

Il Consiglio d'amministrazione, oltre che interessarsi a tutte le attività e manifestazioni che sono proprie della « Biennale », delibera relativamente:

— all'amministrazione dell'Ente ed all'ordinamento dei servizi e degli uffici;

— ai regolamenti necessari ad assicurare la migliore attuazione dei compiti affidati all'Ente;

— all'accertamento delle entrate ed alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

— agli acquisti, alle accettazioni ed al rifiuto dei lasciti e doni;

— alle transazioni, alle alienazioni ed ai contratti in genere;

— alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio;

— al trattamento economico ed allo stato giuridico del segretario generale e degli altri dipendenti;

— all'incremento dell'archivio storico d'arte contemporanea, annesso alla Esposizione internazionale d'arte figurativa, e della cineteca annessa alla Mostra internazionale di arte cinematografica.

Art. 10.

Il presidente è l'organo esecutivo del Consiglio d'amministrazione.

In particolare:

— rappresenta la « Biennale » e ne firma gli atti ed i contratti;

— sovraintende agli uffici ed ai servizi e vigila sulla disciplina del personale;

— dispone per la preparazione dei bilanci e dei conti;

— dà le direttive ed indirizza gli affari di competenza dell'Ente;

— sta in giudizio sia come attore, che come convenuto;

— promuove gli atti conservativi dei diritti dell'Ente;

— cura la osservanza dei regolamenti e provvede alla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;

— assume, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio per adottare i provvedimenti necessari al buon andamento amministrativo dell'Ente e alla tutela dei suoi diritti, riferendone al Consiglio nella sua prima adunanza per la ratifica.

Art. 11.

Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Consiglio di amministrazione può affidare al vice presidente ed agli altri componenti speciali incarichi.

Art. 12.

Per l'attuazione dei compiti affidatile, la « Biennale » si avvale dell'opera di una speciale Commissione esecutiva.

La Commissione esecutiva ha un presidente nella persona del presidente della « Biennale » e quattro vice-presidenti, nelle persone del vice-presidente della « Biennale », del direttore generale per le antichità e belle arti, del direttore generale per il turismo e del direttore generale del commercio.

La Commissione è costituita dalle seguenti sottocommissioni:

a) sottocommissione per la Esposizione d'arte figurativa, composta di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale, presidente; di un rappresentante del Ministero della cultura popolare; di un rappresentante dei Gruppi fascisti universitari; di un vice podestà del comune di Venezia e di tre artisti di chiara fama nominati dal presidente della « Biennale »;

b) sottocommissione per la Mostra d'arte cinematografica, composta del direttore generale della cinematografia, presidente; di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale; di un rappresentante dei Gruppi fascisti universitari; di un rappresentante dell'Istituto nazionale « L.U.C.E. »; di un rappresentante della Federazione nazionale fascista industriali dello spettacolo; di un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo; del presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Venezia; del direttore della mostra di arte cinematografica e di due esperti nominati dal presidente della « Biennale »;

c) sottocommissione per le manifestazioni d'arte drammatica e musicale, composta del direttore generale per il teatro, presidente; di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale; di un rappresentante dei Gruppi fascisti universitari; di un vice podestà del comune di Venezia; di un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo; di un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo; del presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Venezia; del sovraintendente dell'Ente teatro « Fenice ».

Il presidente della « Biennale » indirizza e coordina l'attività delle sottocommissioni.

I componenti non di diritto delle sottocommissioni sono nominati dai vari Ministri competenti; essi durano in carica un biennio e possono essere confermati.

La Commissione esecutiva, per l'attuazione dei suoi compiti, si avvale dell'opera degli uffici della « Biennale ».

Art. 13.

La « Biennale » può avvalersi della collaborazione sia sotto forma collegiale che sotto forma individuale di personalità eminenti nel campo delle arti, tanto nazionali quanto straniere.

La nomina viene fatta dal presidente della « Biennale » salve le debite autorizzazioni.

Art. 14.

Le cariche di presidente, di vice presidente e di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite; la gratuità dell'ufficio non esclude tuttavia il rimborso delle spese che

l'investito della carica sia obbligato a sostenere per l'esercizio delle sue funzioni.

Ai componenti la Commissione esecutiva e le giurie, il Consiglio di amministrazione assegna un'indennità diaria oltre il rimborso delle spese di viaggio.

Il rimborso delle spese e le indennità previste nel presente articolo saranno contenute nei limiti fissati dal regolamento di cui all'art. 17.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione e la Commissione esecutiva sono convocati e presieduti dal presidente della « Biennale »; le sottocommissioni dal presidente della « Biennale » o dai rispettivi presidenti.

Le adunanze sono valide quando interviene la metà più uno dei componenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Segretario del Consiglio di amministrazione e della Commissione esecutiva e delle sottocommissioni è il direttore amministrativo della « Biennale ».

Art. 16.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione e della Commissione esecutiva hanno luogo in Venezia presso la sede della « Biennale ». È tuttavia facoltà del presidente disporre che le riunioni abbiano luogo a Roma in sede da destinarsi.

Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno due volte all'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del bilancio preventivo, un'altra all'esame del conto. Può inoltre essere convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta dei Ministeri dell'educazione nazionale e della cultura popolare.

Art. 17.

La « Biennale » ha un segretario generale. Essa ha inoltre un direttore amministrativo, un direttore della Mostra internazionale di arte cinematografica ed altri funzionari e dipendenti in proporzione alle sue esigenze.

Uno speciale regolamento, da approvarsi con Regio decreto ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del DUCE di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale, per le corporazioni e per la cultura popolare, disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, il numero e la qualifica del personale, nonchè le attribuzioni, lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario generale, del direttore amministrativo, del direttore della Mostra d'arte cinematografica e degli altri funzionari e dipendenti.

Art. 18.

Il segretario generale è consulente artistico di tutte le manifestazioni della « Biennale » ed a lui spetta in particolare modo l'attuazione della Esposizione biennale internazionale d'arte figurativa. Esso partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed è membro di diritto delle sottocommissioni di cui all'art. 12.

Art. 19.

La « Biennale » provvede ai suoi compiti:

a) con i redditi del patrimonio;

b) con i contributi dello Stato, del comune e della provincia di Venezia, da stabilirsi con Regio decreto su proposta del DUCE, di concerto con i Ministri interessati giusta l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

c) con i proventi della gestione;

d) con eventuali contributi di altri enti.

Le entrate vengono ripartite fra i vari capitoli del bilancio, a seconda della loro provenienza.

Nel caso previsto dal capoverso dell'art. 2 viene provveduto con gestione separata e tutte le spese sono a carico dello Stato sul bilancio del Ministero della cultura popolare.

Art. 20.

Il comune di Venezia cede in uso alla « Biennale » gli edifici destinati e da destinarsi in modo continuativo alle manifestazioni da questa organizzate.

Il Comune provvede, a proprie spese ed a mezzo dei propri organi tecnici, alla conservazione e manutenzione degli edifici anzidetti e dei giardini circostanti e sono a suo carico le relative imposte sui terreni e fabbricati.

Il Comune è tenuto inoltre ad anticipare alla « Biennale » per il normale servizio di cassa, relativo alla gestione della « Esposizione internazionale d'arte figurativa » e della « Mostra internazionale d'arte cinematografica » somme sino alla concorrenza massima di L. 500.000 all'anno.

Per tali anticipazioni non viene corrisposto al Comune alcun interesse.

Art. 21.

L'esercizio finanziario della « Biennale » ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue le operazioni che riguardano la gestione del bilancio da quelle che riguardano le variazioni dell'ammontare e della specie del patrimonio.

La « Biennale » deve tenere aggiornato un preciso inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonchè un elenco di tutti i titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

L'inventario e l'elenco tengono distinte le singole attività dell'Ente.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

Art. 22.

L'andamento finanziario e contabile della « Biennale » è sottoposto alla vigilanza dei sindaci.

I sindaci sono tre e vengono nominati dal DUCE su proposta, rispettivamente, del Ministro per le finanze, del comune di Venezia e della provincia di Venezia.

I sindaci vigilano, in special modo, sulla riscossione delle entrate e sulla erogazione delle spese, sulla conservazione e sulla messa in valore del patrimonio, sulle scritturazioni contabili relative alla gestione e sui documenti che abbiano attinenza al patrimonio.

Essi sono inoltre tenuti ad esaminare, nel tempo prescritto, i bilanci ed i conti; ad effettuare, almeno una volta l'anno, la verifica di cassa ed a riferire su ogni altra questione, che interessi la gestione finanziaria ed economica della « Biennale », al presidente, il quale deve tempestivamente informarne i Ministeri competenti.

Alla fine di ogni esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione può liquidare ai sindaci un compenso per l'opera da essi prestata.

Art. 23.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle uscite deve essere compilato entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il presidente deve presentare il bilancio all'esame del Consiglio di amministrazione entro il 15 novembre, dopo aver sentito i sindaci.

Non oltre il 30 novembre successivo il bilancio deve essere inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo approva sentiti i Ministri per l'educazione nazionale e per la cultura popolare, secondo la rispettiva competenza. Il bilancio viene trasmesso anche al Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

Le entrate e le spese del bilancio sono ripartite nei seguenti capitoli:

1) spese generali;

2) gestione della Esposizione internazionale d'arte figurativa;

3) gestione della Mostra internazionale d'arte cinematografica;

4) gestione delle manifestazioni d'arte drammatica e musicale.

Tutte le entrate e le spese devono essere imputate ai relativi capitoli, nè è consentito il trasporto di fondi da un capitolo all'altro.

Art. 25.

Il presidente è tenuto a rendere il conto entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto deve essere sottoposto insieme con i documenti giustificativi all'esame preventivo dei sindaci, che devono provvedere entro il termine di un mese dalla consegna.

Non oltre il 15 di maggio il conto deve essere discusso dal Consiglio di amministrazione ed entro il 30 maggio successivo esso deve essere inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo approverà dopo aver sentiti i Ministri per l'educazione nazionale e per la cultura popolare, secondo la rispettiva competenza. Il conto deve essere inviato anche al Ministero delle corporazioni.

La contabilità delle gestioni speciali di cui al 3° comma dell'art. 19 deve essere unita al conto.

Art. 26.

Gli avanzi di gestione sono accantonati per sopperire alle eventuali deficenze nei rispettivi capitoli degli esercizi futuri. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

Le somme eccedenti i bisogni ordinari della « Biennale » devono essere depositate a interesse, di regola, presso Casse di risparmio ordinarie, Casse postali di risparmio od Istituti di credito di diritto pubblico.

Art. 27.

I servizi di cassa sono disimpegnati dalla tesoreria municipale; quelli bancari da un Istituto di credito di diritto pubblico scelto dal Consiglio di amministrazione.

I mandati per essere esigibili devono portare la firma del presidente e del direttore amministrativo.

Art. 28.

La tutela nei confronti della « Biennale » viene esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; la vigilanza dai Ministeri dell'educazione nazionale e della cultura popolare a seconda della rispettiva competenza. In particolare, spetta al Ministero dell'educazione nazionale la vigilanza sull'Esposizione internazionale d'arte figurativa ed al Ministero della cultura popolare la vigilanza sulla Mostra internazionale d'arte cinematografica e sulle manifestazioni d'arte drammatica e musicale.

L'accettazione dei lasciti e dei doni e l'acquisto di beni immobili vengono autorizzati con Regio decreto, su proposta del DUCE, di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale e per la cultura popolare, ai sensi della legge 5 giugno 1850, n. 1037.

Art. 29.

Entro il 30 giugno di ciascun anno il presidente è tenuto a riferire, con dettagliata relazione scritta, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri su tutto l'andamento artistico e finanziario della « Biennale ».

Tale relazione è inviata anche ai Ministri per l'educazione nazionale, per le corporazioni, per la cultura popolare, nonchè al podestà ed al preside della provincia di Venezia.

Art. 30.

La « Biennale », senza che sia necessaria una speciale autorizzazione, è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dal R. decreto-legge 16 dicembre 1923-II, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.

Art. 31.

Durante il periodo nel quale sono indette da parte della « Biennale » le manifestazioni previste dal presente decreto, vengono concesse riduzioni ferroviarie, nella misura e per la durata da stabilirsi, di volta in volta, dal Ministero delle comunicazioni.

La « Biennale » è autorizzata a percepire sui biglietti a riduzione le quote di cui al R. decreto-legge 17 febbraio 1927-V, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2684.

Art. 32.

La liquidazione dei diritti erariali sui proventi delle manifestazioni organizzate della « Biennale », ove non sia applicabile il disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1027, viene effettuata in somma fissa, secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 33.

La « Biennale » è ammessa a godere, nei riguardi della imposta di ricchezza mobile, dell'esonero in via permanente di cui all'art. 62 del R. decreto 11 luglio 1907, n. 560. Essa è altresì ammessa a godere della rappresentanza, del patrocinio e dell'assistenza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 34.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, il Consiglio di amministrazione della « Biennale » provvederà al riordinamento degli uffici e dei servizi in base alle sue nuove esigenze, nonchè alla compilazione del regolamento di cui all'art. 17.

Art. 35.

In caso di scioglimento della « Biennale », il DUCE provvederà, con proprio decreto, alla nomina di un liquidatore ed alla destinazione del patrimonio.

Art. 36.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie od incompatibili col presente decreto.

Art. 37.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — STARACE — DI REVEL — BOTTAI — BENNI — LANTINI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 22. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 agosto 1938-XVI, n. 1518.

Modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dallo Stato in occasione di missioni e trasferimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1238, col quale sono disciplinate le norme per la concessione delle indennità di trasloco dovute agli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e provvedimenti connessi e successivi, sulle indennità per spese di viaggio e per quelle di soggiorno, da corrispondersi al personale civile dello Stato, sia di ruolo che straordinario, avventizio od assimilato, ed agli ufficiali dell'esercito, della marina, guardia di finanza ed altri corpi militari;

Visto il R. decreto 18 giugno 1932-X, n. 820, che riduce le diarie di missione al personale statale che, durante la permanenza fuori sede, fruisce di alloggio fornito dall'Amministrazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di aggiornare e coordinare talune norme relative all'indennità di missione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' consentito, qualora occorra per motivi d'urgenza nello interesse del servizio:

a) l'uso della nave quando la località cui si è trasferiti o destinati in missione possa raggiungersi per via di terra o per via di mare;

b) l'uso dei treni rapidi, col rimborso del relativo supplemento, ai personali autorizzati a viaggiare in classi ammesse sui treni stessi;

c) l'uso dei velivoli addetti a linee regolari e periodiche di traffico nazionale civile aereo, nei viaggi di servizio anche per l'estero;

d) l'uso del vagone letto pei funzionari di grado quarto o superiore per distanze oltre i 400 chilometri, semprechè il viaggio non abbia termine prima delle ore due.

Delle concessioni previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo si può far uso soltanto in base a preventiva motivata autorizzazione scritta del Ministro competente.

Alla tabella di liquidazione delle indennità debbono unirsi la predetta autorizzazione, in originale, ed i biglietti dei passaggi sui treni rapidi, sulle navi, sugli aeromobili e sui vagoni letto per la parte destinata al viaggiatore.

Non occorre autorizzazione per l'uso dei velivoli addetti a linee regolari e periodiche di traffico civile aereo, quando la spesa complessiva fra diaria e costo del viaggio risulti inferiore a quella che l'Amministrazione avrebbe potuto sostenere qualora il viaggio fosse stato effettuato con altro mezzo di trasporto.

Per determinare la minore spesa complessiva, ai fini precitati, si considera il viaggio intrapreso nella stessa giornata di partenza col primo e più rapido mezzo di trasporto adottato a termini degli articoli 3 e 16 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311. Il raffronto viene dimostrato con dichiarazione a corredo della tabella di liquidazione delle indennità, rilasciata da parte dell'Amministrazione che ha ordinata la missione.

Nei casi di assoluta urgenza che saranno determinati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, i Prefetti potranno autorizzare l'uso dei mezzi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo, con l'osservanza di tutte le formalità previste in ordine alla liquidazione della missione.

Art. 2.

E' consentito l'uso dei mezzi meccanici di viaggio destinati a periodico e pubblico servizio diversi dalle Ferrovie dello Stato o di altri mezzi anche propri di trasporto nel caso in cui, per imprescindibili necessità di servizio, l'uso delle Ferrovie dello Stato, per la inconciliabilità degli orari e per il maggior tragitto da compiere, non renda possibile di effettuare il servizio in tempo utile. Il ritorno in sede deve avvenire nella stessa giornata.

L'autorizzazione motivata, sottoscritta dal capo ufficio, viene allegata alle tabelle delle indennità.

Nei casi anzidetti viene rimborsato il costo del biglietto della classe competente sulle Ferrovie dello Stato a tariffa C, ovvero, se più economico, quello di altro mezzo pubblico periodico di trasporto esistente, che permetta di raggiungere o di avvicinarsi maggiormente alla località dove il servizio deve compiersi, integrato, quando occorra, della indennità chilometrica pei tratti su via ordinaria.

Art. 3.

L'aumento del doppio decimo, ridotto nei modi prescritti, sul costo del viaggio, quando dovuto, è da commutarsi al costo del biglietto relativo alla classe nella quale effettiva-

mente il funzionario viaggi, escluso in ogni caso il supplemento per i treni rapidi, la spesa del vitto, quella del letto e quella d'alloggio nelle tappe.

Nei casi in cui si faccia uso dei mezzi consentiti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, l'aumento compete nella misura corrispondente al mezzo regolamentare più economico.

Art. 4.

Le tabelle delle indennità di missione e trasferimento liquidate a favore del personale contemplato dal presente decreto vengono corredate degli scontrini previsti dal R. decreto 15 ottobre 1923-I, n. 2368, salvo che per i viaggi eseguiti con buoni di vigilanza dal personale della pubblica sicurezza.

Per le missioni compiute dai funzionari dello Stato nello interesse dei privati, viene fatto uso degli appositi scontrini relativi all'acquisto del biglietto a tariffa intera.

Per le missioni compiute dagli estranei all'Amministrazione, nell'interesse dello Stato, si producono gli scontrini conformi agli speciali modelli relativi.

Sono esentati dalla presentazione degli scontrini gli estranei all'Amministrazione chiamati a deporre quali testi dalla autorità giudiziaria, qualora l'autorità stessa munisca la tabella delle indennità di una dichiarazione certificante che il teste non fu potuto munire dello scontrino prima dell'inizio del viaggio.

Art. 5.

Per le missioni compiute nelle isole italiane dell'Egeo e a Saseno si corrisponde la diaria prevista per le missioni nel Regno.

Nei viaggi per via aerea, sia all'interno che all'estero, non è dovuta la diaria di missione quando nel prezzo del biglietto siano compresi il vitto e l'alloggio, e tale diaria verrà ridotta di un quinto quando siano forniti l'uno o l'altro trattamento.

Art. 6.

Nessuna indennità giornaliera è dovuta per incarichi speciali in sede o per missioni eseguite a carico dello Stato dai suoi dipendenti, quando le località in cui si esplicano le gite di servizio risultino distanti meno di tre chilometri dalla sede dell'ufficio del funzionario, nei comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, e meno di cinque chilometri in quelli con popolazione maggiore.

Resta abrogata ogni contraria disposizione comunque stabilita.

Art. 7.

Per le percorrenze sulle vie ordinarie il computo delle distanze chilometriche in zone montane, prive di strade, sarà effettuato moltiplicando per 10 il dislivello altimetrico, calcolato quale differenza di altitudine fra il punto di deviazione dalla strada ordinaria ed il luogo di arrivo.

Art. 8.

Nessun compenso chilometrico è dovuto ai conducenti di automezzi, ai quali spetta la diaria di missione fuori del comune di residenza.

Qualora la permanenza fuori del Comune di residenza non superi le quattro ore continuate, non viene corrisposta alcuna diaria.

Le tabelle di liquidazione delle diarie degli autisti vengono corredate di una dichiarazione dell'autorità competente, che attesti la durata della missione ed il servizio compiuto.

Art. 9.

Qualora una missione si protragga oltre centottanta giorni, la continuazione della corresponsione della indennità di soggiorno è subordinata ad una speciale motivata autorizzazione ministeriale da adottarsi d'intesa col Ministero delle finanze.

In caso di interruzione di una missione per motivi di servizio, ove si ritorni più volte nella stessa località, la missione viene considerata come continuativa ed i giorni della permanenza precedente, compresi quelli di arrivo nella sede della missione, agli effetti della riduzione della indennità, vanno cumulati con quelli delle permanenze successive, se fra esse sussista un intervallo inferiore ai quindici giorni.

La disposizione del precedente secondo comma si applica anche se il funzionario deve eseguire nella stessa località incarichi diversi.

Art. 10.

La misura delle indennità giornaliere di soggiorno previste dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, a favore del personale dello Stato cui siano affidate missioni nel Regno, è ridotta di un quinto, quando detto personale, durante il soggiorno fuori della propria sede, fruisca di alloggio fornitogli dall'amministrazione.

Art. 11.

Al personale statale, che viene collocato in una posizione che, secondo le norme vigenti, dà diritto alle indennità di trasferimento per raggiungere il domicilio eletto, tali indennità, allorchè il domicilio stesso deve raggiungersi all'estero, sono dovute sino al confine od al porto d'imbarco d'Italia.

Art. 12.

Le indennità di trasloco per le persone di famiglia dell'impiegato e per il trasporto delle masserizie non sono dovute quando i relativi movimenti avvengono dopo che siano decorsi due anni dalla data in cui l'Amministrazione autorizza l'impiegato al trasferimento.

Le indennità di cui trattasi possono anche concedersi da una qualsiasi residenza permanente di servizio, ove siano rimaste le famiglie e le masserizie a quella di ultima destinazione, semprechè non siano trascorsi due anni dall'atto del trasferimento dalla sede in cui avvengono i predetti movimenti.

Tuttavia le indennità anzidette possono corrispondersi anche dopo trascorso il periodo di due anni, ove si verifichino successivi trasferimenti dell'impiegato di cui l'ultimo, però, compreso nel termine dei due anni. In tal caso la relativa liquidazione viene eseguita in base alla minore distanza intercedente fra la nuova residenza permanente raggiunta e quella ultima di provenienza ovvero fra la detta nuova residenza e quelle sempre di servizio da dove avvengono i movimenti delle persone di famiglia e delle masserizie.

Spetta l'indennità di trasloco per le persone di famiglia dell'impiegato e per il trasporto delle masserizie anche ai dipendenti statali non di ruolo trasferiti per assunzione in servizio ed ai personali civile e militare passati, senza interruzione di servizio, da un ruolo ad un altro.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1519.

Modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito ed aumento dei relativi organici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514;

Vista la legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, contenente modificazioni al testo unico predetto, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire un unico organico dei sottufficiali del Regio esercito, comprensivo anche dello speciale organico dei sottufficiali in servizio territoriale, nonchè di provvedere alla integrazione delle leggi sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali stessi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, è sostituito dai seguenti:

« Gli allievi ammessi nei reparti di istruzione assumono la ferma di due anni all'atto dell'inizio del corso. I caporali e i caporali maggiori alle armi assumono la stessa ferma all'atto della promozione a sergente.

« Ad ambedue le categorie viene calcolato nella ferma di due anni il servizio eventualmente prestato in precedenza, con l'obbligo però per tutti di prestare almeno un anno di servizio col grado di sergente ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento a maresciallo ordinario avviene ad anzianità, a scelta, a scelta per meriti eccezionali e per meriti di guerra ».

Art. 3.

L'art. 11 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali e militari di truppa che, oltre a possedere qualità morali ed intellettuali tali da dare affidamento di disimpegnare in modo distinto le attribuzioni del grado superiore, abbiano reso qualche servizio di speciale importanza rivelando particolare perizia e spiccate qualità militari, possono essere promossi al grado superiore a scelta per meriti eccezionali indipendentemente da esami o da corsi di istruzione.

« Tale avanzamento può essere conseguito dai sottufficiali o dai graduati di truppa e soldati sempre che vi siano posti disponibili in organico. Per conseguire l'avanzamento predetto i marescialli (esclusi quelli dei carabinieri Reali) e i sergenti raffermati devono però aver raggiunto la metà della anzianità minima prescritta per l'avanzamento ad anzianità; i sottufficiali dei carabinieri Reali e i sergenti maggiori la metà del ruolo dei sottufficiali del proprio grado. I caporali maggiori, i caporali e i soldati possono conseguirlo indipendentemente da qualsiasi anzianità.

« I sergenti maggiori e i marescialli ordinari non rivestenti cariche di carattere particolarmente tecnico, devono inoltre aver compiuto il periodo minino di servizio presso i reparti di truppa, stabilito per l'avanzamento ad anzianità.

« Le promozioni a scelta per meriti eccezionali ai gradi di maresciallo capo e maresciallo maggiore possono essere conferite nella proporzione di una su otto promozioni ad anzianità e su due a scelta.

« Il numero annuale delle promozioni a scelta per meriti eccezionali dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati non può superare la misura del decimo delle vacanze annuali rispettivamente negli organici dei marescialli dei tre gradi e dei sergenti e dei sergenti maggiori raffermati.

« I caporali maggiori, i caporali e i soldati possono conseguire la promozione a scelta per meriti eccezionali nella proporzione non superiore a un decimo delle vacanze negli organici stabiliti dalle tabelle graduali e numeriche ».

Art. 4.

In tempo di guerra, nei ruoli e per i gradi in cui l'avanzamento ha luogo in base a vacanze di organico, solamente le vacanze derivanti da perdite definitive possono essere colmate con promozioni dal grado inferiore.

Art. 5.

La promozione straordinaria per merito di guerra, riservata esclusivamente ai sottufficiali dell'esercito operante, che sul campo di battaglia abbiano esercitato in modo eminente l'azione di comando, si effettua indipendentemente dai limiti minimi di servizio prescritti dagli articoli 3 e 5 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, con decorrenza dalla data del fatto che determinò la proposta, anche quando non esistano vacanze nel ruolo del grado superiore. In tal caso, si procede al riassorbimento della eccedenza derivante dalla promozione al formarsi della prima corrispondente vacanza.

Alle stesse condizioni stabilite nel comma precedente, le promozioni per merito di guerra nei gradi di truppa si effettuano indipendentemente da qualsiasi limite di anzianità e di servizio.

Art. 6.

Le promozioni straordinarie per merito di guerra nei gradi di sottufficiale sono conferite dal Ministro per la guerra, sentito il parere di apposita Commissione, nominata con decreto Ministeriale.

Le promozioni straordinarie per merito di guerra nei gradi di truppa e a sergente sono conferite dai Comandi di corpo d'armata mobilitati.

Le stesse modalità di cui ai commi precedenti si osservano per l'avanzamento per merito di guerra dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali, fatta eccezione per la promozione a vice brigadiere che viene conferita dal Ministro per la guerra.

Art. 7.

Ai sottufficiali e ai graduati di truppa che partecipano ad operazioni militari importanti nelle colonie, riconosciute tali con appositi decreti Reali ai sensi del R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.

Art. 8.

Le promozioni per merito di guerra per i sottufficiali e graduati di truppa di cui all'articolo precedente, sono effettuate con le stesse modalità prescritte dall'art. 6. Le proposte riguardanti i sottufficiali devono pervenire al Ministero della guerra per il tramite del Ministero dell'Africa italiana.

Art. 9.

La morte del sottufficiale o la mancanza di idoneità temporanea o non, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per cause di servizio, non impedisce la promozione, quando il sottufficiale abbia acquisito diritto alla promozione stessa prima del decesso o del sopravvenire della non idoneità.

Art. 10.

Il sottufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è assente dal servizio per invalidità fisica temporanea, derivante da una delle cause di cui all'art. 9, può conseguire l'avanzamento quando, riacquistata l'incondizionata idoneità fisica, riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

In tal caso viene considerato come pretermesso, ma soltanto in rapporto alla promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento in cui fu ferito o cadde ammalato; e gli viene data la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Non può conseguire altra promozione se non abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi dalla data in cui abbia ripreso servizio (continui o non lo stato di guerra) nè può essergli attribuita, nel nuovo grado, una data di anzianità anteriore a quella in cui ha ripreso servizio.

Art. 11.

Il sottufficiale, che, per una delle cause di cui all'art. 9, sia dichiarato permanentemente inabile al servizio e che sia in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti, può conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento della dichiarazione di permanente inabilità.

Art. 12.

Il sottufficiale prigioniero di guerra non può, durante la prigionia, conseguire l'avanzamento.

Art. 13.

Per i sottufficiali la prigionia non interrompe il computo dell'anzianità. A tale effetto, per ciascun sottufficiale reduce dalla prigionia, il Ministero della guerra, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti che il sottufficiale sia preso in esame per l'avanzamento.

Il sottufficiale, per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, se raggiunto dal turno di promozione durante il periodo di prigionia, ha diritto a conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore, ma con la anzianità corrispondente alla data del ritorno dalla prigionia. Se con tale anzianità risulti ancora pretermesso all'avanzamento, non può conseguire altra promozione se non abbia prestato servizio per almeno tre mesi, se perdura la guerra, o per almeno due anni, se sia cessato lo stato di guerra. Gli viene conferita, come anzianità, la data del giorno in cui ha compiuto il periodo di servizio anzidetto.

Qualora però, il sottufficiale abbia acquisito il titolo all'avanzamento prima della cattura, ha diritto a conseguire, con effetto retroattivo, la promozione al grado superiore.

Art. 14.

Il sottufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura; ottenuto il nulla osta, se egli risulti pretermesso all'avanzamento, può conseguire promozione con le norme di cui al secondo comma dell'art. 10. Le stesse norme dell'art. 10 si applicano per l'avanzamento del sottufficiale catturato durante la degenza in luoghi di cura per ferite, lesioni o malattie.

Art. 15.

Ai sottufficiali in congedo, comunque trattenuti o richiamati in servizio, ai riassunti in servizio con vincolo temporaneo rinnovabile, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sull'avanzamento dei sottufficiali di carriera. Tale estensione, però, non modifica la loro posizione di stato di sottufficiali in congedo.

In tempo di guerra ai sottufficiali suddetti può essere eccezionalmente concesso il passaggio in carriera continuativa per meriti di guerra secondo le modalità da stabilirsi con regolamento, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze, e con l'obbligo di procedere al riassorbimento dell'eventuale eccedenza di organico derivante dal detto passaggio al formarsi delle prime corrispondenti vacanze.

Art. 16.

In caso di gravi contingenze, il Ministero della guerra, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di negare il collocamento a riposo ai sottufficiali, compresi quelli dell'arma dei carabinieri Reali, che lo chiedano a norma del primo comma dell'art. 33 del vigente testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

I sottufficiali trattenuti in servizio in base alla facoltà di cui al precedente comma conservano la loro posizione di stato e continuano ad essere compresi nei posti d'organico dei rispettivi gradi.

Art. 17.

L'art. 17 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, è abrogato.

Il primo comma dell'art. 14 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, è sostituito dal seguente:

« I ruoli organici dei sottufficiali del Regio esercito, esclusi quelli dell'arma dei carabinieri Reali, delle Forze armate terrestri dell'Africa Orientale Italiana e del Regio corpo truppe coloniali Libia, sono stabiliti come appresso:

Sergenti raffermati e sergenti maggiori, n. 8144;

Marescialli ordinari, marescialli capi e marescialli maggiori, n. 8428 ».

Però per gli anni 1938 e 1939 il numero dei sottufficiali fuori quadro, perchè appartenenti alle Forze armate terrestri dell'Africa Orientale Italiana e al Regio corpo truppe coloniali Libia, sarà stabilito, annualmente, con decreto del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 18.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 16 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093.

Nel primo comma dell'art. 15 della medesima legge sono soppresse le parole « entro i limiti numerici di cui all'articolo 16 » e nel secondo comma dello stesso articolo sono soppresse le parole « o perchè già raggiunta la cifra di cui al l'articolo 16 ».

Art. 19.

Alla legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, è aggiunto il seguente art. 16 *bis*:

« E' data facoltà al Ministro per la guerra di sottoporre, in qualsiasi tempo, a visita medica di controllo i sottufficiali trasferiti nella posizione di servizio territoriale, allo scopo di accertare quali di essi, per aver riacquistato la idoneità a incondizionato servizio, debbano rientrare al servizio presso le truppe. Coloro che, assoggettati a tale visita, siano giudicati non più idonei al servizio territoriale, sono dispensati dal servizio o collocati a riposo se abbiano rispettivamente compiuto dodici o venti anni di servizio ».

Art. 20.

All'art. 17 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093, è premesso il seguente comma:

« Ai servizi e incarichi di carattere territoriale possono essere adibiti a domanda o d'autorità, quando le esigenze di servizio lo richiedano, i marescialli maggiori e i marescialli capi idonei al servizio alle truppe, senza che tale impiego temporaneo importi trasferimento nella posizione di servizio territoriale ».

Art. 21.

L'articolo 41 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, è abrogato.

Art. 22.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ad eccezione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, le cui norme hanno effetto dal 3 ottobre 1935-XIII. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 2. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1520.

Aumento del limite di età a favore dei reduci dall'A.O. e dei militari in servizio non isolato all'estero, nonchè degli inscritti al Partito ante Marcia, per l'ammissione agli esami di radiotelegrafisti di navi mercantili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1082, contenente norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1931-IX, contenente nuove norme per il rilascio dei certificati di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 610;

Visto l'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di apportare alcune modifiche alle norme del citato decreto Ministeriale 14 giugno 1931-IX;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli aspiranti al conseguimento del certificato di abilitazione a disimpegnare il servizio di radiotelegrafista per navi previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1082, i quali comprovino con certificato della competente autorità di aver fatto parte dei reparti mobilitati in Africa Orientale durante le operazioni militari nel periodo 3 ottobre 1935-XIII-5 maggio 1936-XIV, o di aver prestato il servizio militare non isolato all'estero di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 610, è aumentato di due anni il limite massimo di età stabilito in 35 anni dall'art. 1 lettera *b*) del decreto Ministeriale 14 giugno 1931-IX.

Art. 2.

Agli aspiranti agli esami di cui al precedente articolo che comprovino con certificato dell'autorità competente di essere regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzioni con data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa una proroga al limite massimo di età, di durata pari a quella di appartenenza al Partito Nazionale Fascista anteriormente alla data anzidetta.

Art. 3.

A ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice prevista dal decreto Ministeriale 14 giugno 1931-IX spetta un compenso nella misura di lire 25, salve le riduzioni di legge, per ogni giornata di presenza effettiva alle riunioni, con le modalità stabilite nell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° giugno 1938-XVI e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 9. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1521.
Norme per il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 7 ottobre 1937-XV, n. 1759, con cui furono ammessi i sistemi nazionali Cima e Meschini nell'insegnamento della stenografia nelle Scuole medie governative;
Veduto il regolamento approvato con R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185, per i concorsi a cattedre nelle Regie scuole e nei Regi istituti d'istruzione tecnica e per gli esami di abilitazione all'insegnamento medio tecnico, e veduto il R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186, con cui furono approvati i relativi programmi di esame;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta e urgente di disciplinare il conferimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia secondo i sistemi ammessi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'abilitazione all'insegnamento della stenografia nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, si consegue per esami da chi possegga il diploma di maturità classica o scientifica o quello di abilitazione magistrale o tecnica, oltre agli altri requisiti di cui all'art. 5 del R. decreto 31 agosto 1910, n. 821, superando le prove stabilite nei programmi, firmati d'ordine Nostro dal Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, per i sistemi stenografici Cima, Gabelsberger-Nöe e Meschini (stenografia nazionale).

Art. 2.

Con l'ordinanza del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, verranno annualmente fissate le sedi e i giorni di esami.

Art. 3.

Nella prima applicazione del presente decreto potrà essere conferita un'abilitazione provvisoria all'insegnamento della stenografia a chi superi la prova d'esame per due di detti sistemi, con l'obbligo di ottenere l'approvazione anche per il terzo sistema entro il termine massimo di anni tre, trascorso il quale il titolo di abilitazione provvisoria perderà ogni valore.
Coloro i quali abbiano superato le prove d'esame per due sistemi e non abbiano sostenuto quelle del terzo, potranno presentarsi alle prove stesse, entro il termine di cui al comma precedente, senza obbligo di provvedere nuovamente al pagamento della tassa di L. 200 di cui all'art. 16 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1185.
Sono invece tenuti al pagamento stesso coloro i quali, avendo sostenuto le prove per tutti e tre i sistemi ed avendo superato solo quelle per due di essi, si presentino a sostenere quelle per il terzo sistema.

Art. 4.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto sarà indetto, a cura del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, un concorso per titoli per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della stenografia, separatamente, secondo i sistemi Cima e Meschini.
I diplomi di abilitazione così conseguiti avranno valore definitivo limitatamente al sistema cui si riferiscono, al pari di quelli ottenuti per titoli o per esami, prima della pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

I candidati agli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia, ai sensi del presente decreto, i quali siano in possesso di un regolare titolo di abilitazione per uno o più sistemi e quelli che vogliano integrare l'abilitazione provvisoria conseguita a' termini dell'art. 3, dovranno sostenere, nei soli riguardi del sistema o dei sistemi per i quali non siano già abilitati, la prova pratica di trascrizione in caratteri stenografici di un brano di circa 1000 parole, le prove orali e la lezione.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 11. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1522.
Autorizzazione alla spesa di L. 31.000.000 per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie ed urgenti a pagamento non differito nell'Italia meridionale ed insulare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2, secondo comma, del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere

alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie dell'Italia meridionale ed insulare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata la spesa di L. 31.000.000 per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie ed urgenti a pagamento non differito nell'Italia meridionale ed insulare.

Il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà di eseguire, nei limiti della predetta somma, anche lavori di competenza di Enti locali.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alla inscrizione nel Bilancio del Ministero dei lavori pubblici della suindicata somma di L. 31.000.000, ripartita in tre esercizi finanziari a decorrere dal 1938-39 e precisamente in ragione di L. 10.000.000 in ciascuno degli esercizi 1938-39 e 1939-40 e di L. 11.000.000 nell'esercizio 1940-41.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 15. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1523.

Autorizzazione alla ulteriore spesa di L. 435.000 per il completamento del Palazzo comunale di Zara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere alle ulteriori opere necessarie per il compimento del Palazzo comunale di Zara, che è stato costruito a cura ed a carico dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alla somma di lire 500.000 di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 435.000 per il completamento del Palazzo comunale di Zara.

Art. 2.

Alla detta spesa di L. 435.000 si farà fronte con le disponibilità esistenti sul fondo autorizzato con l'art. 4 della legge 25 aprile 1938, n. 548.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 12. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1938-XVI.

Disciplina dei rapporti fra l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura, i Consorzi federati e il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 14 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266, recante provvedimenti per la viticoltura e la produzione vinicola;

Visto il parere espresso dalla Corporazione vitivinicola nella sessione di luglio 1938-XVI;

Decreta:

TITOLO I.

Rapporti fra l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, la Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura e i consorzi federati.

Art. 1.

La Federazione provvederà, con diritto a rimborso delle spese relative:

a) a fornire all'Ente i locali necessari per la sede e i relativi servizi generali (illuminazione, riscaldamento, telefono, pulizia e manutenzione locali, ecc.);

b) a mettere a disposizione dell'Ente, a richiesta di esso e nei limiti delle proprie possibilità, il personale che occorra, ad integrazione di quello dell'Ente stesso, per i servizi centrali, che possano essere svolti in comune o che presentino carattere transitorio o straordinario.

I Consorzi per la viticoltura, nella funzione di organi periferici dell'Ente, provvederanno, con diritto al rimborso delle relative spese:

1° ai locali necessari per i servizi affidati dall'Ente e ai relativi servizi generali;

2° a porre a disposizione il personale occorrente, ad esclusione del dirigente dei servizi affidati agli organi periferici, che sarà assunto direttamente dall'Ente.

Art. 2.

Ogni anno l'Ente iscriverà nel proprio preventivo l'importo dei rimborsi che avrà concordato con la Federazione per le prestazioni della Federazione stessa e dei consorzi, a norma del precedente articolo.

Art. 3.

La Federazione e l'Ente si scambieranno i dati e ogni informazione utili allo svolgimento dei compiti affidati dalla legge all'Ente.

Art. 4.

L'Ente concorderà con la Federazione le direttive generali per l'esercizio, da parte dei consorzi per la viticoltura, della funzione di organi periferici dell'Ente, in esecuzione dell'articolo 13 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266.

Art. 5.

La direzione dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose è affidata al direttore della Federazione nazionale dei consorzi per la viticoltura.

Titolo II.

Rapporti fra l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose e il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

Art. 6.

Spetta all'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose di organizzare l'avviamento e la consegna alle distillerie delle materie vinose poste a sua disposizione dai vinificatori compresi nella zona di rifornimento determinata a norma degli articoli 22 e 23 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266.

Fino a quando non sarà stata completata l'attuazione dell'attrezzatura di distillazione in esecuzione del decreto Ministeriale previsto dall'art. 22 della legge, le materie vinose poste a disposizione dell'Ente saranno dall'Ente avviate alle distillerie secondo un piano annuale di distribuzione delle materie vinose fra le distillerie efficienti, proposto dall'Ente d'accordo col Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria entro il 10 agosto di ogni anno ed approvato con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola, da pubblicare nel foglio degli annunzi legali di tutte le provincie del Regno entro il mese di agosto.

Per l'anno 1938, il piano di distribuzione di cui al comma precedente sarà concordato fra il presidente dell'Ente e il presidente della Federazione nazionale fascista degli industriali di vini, liquori e prodotti affini e il decreto Ministeriale che lo approva sarà emanato, sentito il Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

Il Consorzio nazionale comunicherà all'Ente ogni anno, entro il 31 luglio, lo stato di efficienza delle distillerie consorziate.

Entro la stessa data l'Ente comunicherà al Consorzio nazionale gli elementi dei quali disponga in ordine alle previsioni della produzione viticola, ripartiti per zone di rifornimento di materie vinose.

Qualora dagli elementi di cui ai precedenti comma risulti la necessità di modificare temporaneamente la distribuzione delle materie vinose alle distillerie rispetto alle normali zone di rifornimento, il Consorzio nazionale predisporrà le necessarie modifiche, dandone comunicazione all'Ente entro il 10 agosto.

L'Ente, nei dieci giorni successivi, provvederà a prendere accordi col Consorzio nazionale per eventuali varianti al piano di distribuzione predisposto dal Consorzio. Nel caso di dissenso, la decisione spetta al Ministro per le corporazioni, che si pronuncia entro il 31 agosto, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato consultivo della Corporazione vitivinicola.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano fino a quando ricorre l'applicazione di quella del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 8.

Nei casi di forza maggiore o di fatti non prevedibili e di assoluta urgenza, che si verifichino durante il periodo di distillazione delle materie vinose, i quali turbino l'organizzazione dell'avviamento delle consegne oppure quella della distribuzione delle materie vinose e della produzione dell'alcool, decideranno rispettivamente l'Ente oppure il Consorzio nazionale, prendendo i provvedimenti del caso, dei quali sarà data immediata comunicazione ai Ministeri delle corporazioni, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 9.

Le date di consegna delle materie vinose alle distillerie, le norme per l'accertamento ed il controllo dei dati analitici delle materie vinose sul contenuto in alcool e in altre sostanze, ai fini dell'attribuzione dei prezzi, saranno concordate fra l'Ente e il Consorzio nazionale e sottoposte alla ratifica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto coi Ministeri delle corporazioni e delle finanze.

Art. 10.

L'Ente fornirà al Consorzio, mensilmente, ed a più brevi periodi se richiestone, i dati relativi alle disponibilità di materie vinose da distillare ed ogni altro elemento utile ai fini della disciplina della produzione dell'alcool di 2ª categoria.

Il Consorzio nazionale fornirà all'Ente, mensilmente, ed a più brevi periodi se richiestone, i dati relativi alla produzione ed alla vendita dell'alcool di 2ª categoria ed alle giacenze presso le distillerie sia di prodotti finiti che di materie prime da distillare e allo stato di efficienza delle distillerie, nonchè all'esecuzione, da parte dei privati, degli impianti ed ampliamenti, ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Rossoni

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per le corporazioni
Lantini

(3785)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1938-XVI.
Revoca alla Compagnia di assicurazioni rischi diversi « La Nationale » ad esercitare nel Regno.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1921, concernente l'autorizzazione alla Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni rischi diversi « La Nationale », con sede in Parigi, ad esercitare nel Regno;
Visto il decreto Ministeriale 13 settembre 1938 con cui è stata approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo italiano della predetta Compagnia « La Nationale » nella Società anonima italiana per l'assicurazione contro l'incendio, con sede in Milano;

Decreta:

E' revocata alla Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni rischi diversi « La Nationale », con sede in Parigi e rappresentanza generale nel Regno in Milano, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione.

Roma, addì 25 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: Ricci

(3794)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 1° ottobre 1938-XVI, i seguenti disegni di legge:
1) Conversione in legge del R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1096, concernente il riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale;
2) Conversione in legge del R. decreto-legge 21 luglio 1938-XVI, n. 1097, contenente variazioni ai ruoli del personale dei Regi provveditorati agli studi.

(3811)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 194

del 3 ottobre 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	91,55
Francia (Franco)	51,15
Svizzera (Franco)	432,50
Argentina (Peso carta)	4,81
Belgio (Belga)	3,21
Canadà (Dollaro)	18,86
Cecoslovacchia (Corona)	65,45
Danimarca (Corona)	4,087
Norvegia (Corona)	4,60
Olanda (Fiorino)	10,3325
Polonia (Zloty)	359 —
Portogallo (Scudo)	0,8313
Svezia (Corona)	4,717
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,67
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,09
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,025
Id. 3,50 % (1902)	70,60
Id. 3,00 % Lordo	50,70
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,40
Id. Id. 5 % (1936)	92,675
Rendita 5 % (1935)	92,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,325
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,275
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,375
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,25
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,50
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,85

N. 195

Media dei cambi e dei titoli
del 4 ottobre 1938 - Anno XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	91,10
Francia (Franco)	50,90
Svizzera (Franco)	432,50
Argentina (Peso carta)	4,78
Belgio (Belga)	3,21
Canadà (Dollaro)	18,85
Cecoslovacchia (Corona)	65,36
Danimarca (Corona)	4,0665
Norvegia (Corona)	4,5775
Olanda (Fiorino)	10,33
Polonia (Zloty)	358,20
Portogallo (Scudo)	0,8272
Svezia (Corona)	4,693
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,67
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,09
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,075
Id. 3,50 % (1902)	70,60
Id. 3,00 % Lordo	50,725
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,575
Id. Id. 5 % (1936)	92,55
Rendita 5 % (1935)	92,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,525
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,25
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,60
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,975
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,025

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della Proprietà Intellettuale

ELENCO n. 4 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati nel mese di aprile 1938-XVI (dal n. 56931 al n. 57053 del registro dei marchi).

NOTA. — I marchi compresi nel presente elenco sono riprodotti nel fascicolo n. 4 - aprile 1938-XVI - del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.**		
18- 1-1938	Domenico Fasan, a Roma.	Marchio di fabbrica per piante selezionate di elianto, panelli, semi e tuberi di elianto, foraggi, mangimi e farine a base di elianto; paste alimentari, surrogati, dolciumi, biscotti, prodotti per diabetici, conserve, marmellate, sott'olii e sott'aceti a base di elianto, estratti ricavati dall'elianto come inulina, levulosio, alcool.	56965	15- 4-1938
		CLASSE II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili.** *(Vedi anche: classe I, marchio n. 56965).*		
29-12-1937	Oreste Tricoli, a Livorno.	Marchio di fabbrica per coni, canestrelli e cialde dolci e comuni per gelati e pasticcerie	56932	13- 4-1938
20-12-1937	Emilio Dahó, a Milano.	Marchio di fabbrica per paste alimentari.	56037	13- 4-1938
28-12-1937	Società di Esportazione Polenghi Lombardo, a Lodi (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggi molli, robbiola, robbiolina, stracchino.	56946	13- 4-1938
31-12-1937	Ditta Sant Ambroeus di Borella Teresa in Cattaneo, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di pasticceria.	56948	13- 4-1938
31-12-1937	Ditta Sant Ambroeus di Borella Teresa in Cattaneo, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di pasticceria.	56949	13- 4-1938
31-12-1937	Ditta Sant Ambroeus di Borella Teresa in Cattaneo, a Milano.	Marchio di fabbrica per panettoni e prodotti di pasticceria.	56950	13- 4-1938
28-12-1937	Società di Esportazione Polenghi Lombardo, a Lodi (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggi molli, robbiola, robbiolina, stracchino.	56952	15- 4-1938
31-12-1937	Ditta Sant Ambroeus di Borella Teresa in Cattaneo, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di pasticceria.	56953	15- 4-1938
31-12-1937	Ditta Sant Ambroeus di Borella Teresa in Cattaneo, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di pasticceria.	56954	15- 4-1938
12- 1-1938	S. A. Latterie Industriali Riunite L.I.R., a Robbio (Pavia).	Marchio di fabbrica per burro, latticini e formaggi ed in particolare mascarpone.	56958	15- 4-1938
4- 1-1938	Lelio Milanese, a Gavi Ligure (Alessandria).	Marchio di fabbrica per miele, caramelle e prodotti dolciari.	56972	30- 4-1938
4- 1-1938	Lelio Milanese, a Gavi Ligure (Alessandria).	Marchio di fabbrica per miele, caramelle e prodotti dolciari.	56973	30- 4-1938
21- 1-1938	Consorzio Agrario Cooperativo di Lodi, Milano e Pavia, a Lodi (Milano).	Marchio di fabbrica per mangime specialmente indicato per suini.	56976	30- 4-1938
21- 1-1938	Consorzio Agrario Cooperativo di Lodi, Milano e Pavia, a Lodi (Milano).	Marchio di fabbrica per mangime.	56977	30- 4-1938
22- 1-1938	Ditta A. Berio & C., a Lucca.	Marchio di fabbrica per olio d'oliva.	56936	30- 4-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
27- 1-1938	Soc. An. Mauri Carlo, a Milano.	Marchio di fabbrica per caramelle di menta, di china e caramelle in genere.	56987	30- 4-1938
27- 1-1938	Soc. An. Mauri Carlo, a Milano.	Marchio di fabbrica per caramelle in genere.	56988	30- 4-1938
27- 1-1938	Soc. An. Mauri Carlo, a Milano.	Marchio di fabbrica per caramelle in genere.	56989	30- 4-1938
27- 1-1938	Soc. An. Mauri Carlo, a Milano.	Marchio di fabbrica per caramelle di rabarbaro e caramelle in genere.	56990	30- 4-1938
27- 1-1938	Soc. An. Mauri Carlo, a Milano.	Marchio di fabbrica per caramelle in genere.	56991	30- 4-1938
27- 1-1938	Soc. An. Mauri Carlo, a Milano.	Marchio di fabbrica per caramelle in genere.	56992	30- 4-1938
1- 2-1938	Oreste Navone, a Milano.	Marchio di fabbrica per pasta alimentare.	56996	30- 4-1938
1-10-1937	Ditta Marcello Biava, a Sarzana (La Spezia).	Marchio di fabbrica per pasta alimentare.	57001	30- 4-1 38
13-12-1937	Ditta Locatelli Mattia, a Lecco (Como).	Marchio di fabbrica per formaggi ed in ispecie formaggio gorgonzola.	57003	30- 4-1938
26-10-1937	Società Generale delle Conserve Alimentari Cirio, a S. Giovanni a Teduccio (Napoli).	Marchio di fabbrica per fagioli cannellini stufati, in scatola.	57004	30- 4-1938
13-12-1937	Ditta Locatelli Mattia, a Lecco (Como).	Marchio di fabbrica per burro, latticini e formaggi di ogni genere; derivati, sottoprodotti e applicazioni industriali di derivati e sottoprodotti della lavorazione del latte; carni fresche, refrigerate e congelate; carni preparate, insaccate, affumicate, salate o comunque preparate e conservate; lardo, strutto e grassi animali di ogni sorta comunque preparati e conservati, puri e mescolati ad altre sostanze, ed in genere tutti i prodotti, sottoprodotti e derivati della lavorazione delle carni; grassi vegetali comunque lavorati, preparati e conservati, mescolati o non con grassi animali o con burro; margarine; estratti, salse, conserve e concentrati vegetali, comunque preparati, puri o mescolati ad altre sostanze, compresi tutti i prodotti derivanti dalla lavorazione del pomodoro, nonchè marmellate, verdure e frutta conservate.	57005	30- 4-1938
27- 1-1938	Soc. An. Mauri Carlo, a Milano.	Marchio di fabbrica per caramelle in genere e caramelle di china.	57007	30- 4-1938
12- 1-1938	Ditta Carlo Puca, ad Atella (Napoli).	Marchio di fabbrica per conserve alimentari.	57009.	30- 4-1938
26- 1-1938	Ditta Fratelli Pina di Giovanni e Guido Pina, a Vedano Olona (Varese).	Marchio di fabbrica per pane al miele.	57028	30- 4-1938
26- 1-1938	Ditta Fratelli Pina di Giovanni e Guido Pina, a Vedano Olona (Varese).	Marchio di fabbrica per pane al miele.	57029	30- 4-1938
27- 1-1938	Enrico Giordano, a Pagani (Salerno).	Marchio di commercio per prodotti ortofrutticoli.	57032	30- 4-1938
25- 1-1938	Ditta Pietro Negroni, a Cremona.	Marchio di fabbrica per salami di Milano.	57033	30- 4-1938
20-12-1937	Emilio Dahó, a Milano.	Marchio di fabbrica per pastina alimentare di grano ad alto glutine.	57038	30- 4-1938
9- 2-1938	Ditta Giuseppe Capurro, a Genova.	Marchio di fabbrica per dolciumi in genere e recipienti per dolciumi.	57049	30- 4-1938
		Classe III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.		
20-12-1937	S.A.B.B.A. Soc. Anon. Stabilimento Aranciata Bognanco Bibite Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibite e bevande.	56939	3- 4-1938

1

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
20-12-1937	S.A.B.B.A. Soc. Anon. Stabilimento Aranciata Bognanco Bibite Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibite, sciroppi, liquori, acqua di soda, acqua di selz, acque gasate.	56940	13- 4-1938
3- 1-1938	Società Anonima Erbital, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotti di erbe aromatiche alimentari e officinali, essiccate e polverizzate e sotto forma di tè.	56955	15- 4-1938
17- 1-1938	Soc. An. Fratelli Barbieri, a Padova.	Marchio di fabbrica per liquore.	56961	15- 4-1938
13- 1-1938	Joseph S. Finch end Company, a New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per acquavite di cereali, liquori e bevande alcooliche.	56970	15- 4-1938
14- 1-1938	Oreste Pozzi, a Torino.	Marchio di fabbrica per fernet, specialmente fernet senza alcool.	56971	30- 4-1938
24-11-1937	Soc. Accomandita Tuscolana - Fabbrica di Acque Gassate e Bibite Affini, a Roma.	Marchio di fabbrica per acque gassate e bevande gassate.	57002	30- 4-1938
		Classe IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.		
29-12-1937	Anonima Italiana L. Manetti, H. Roberts & C., a Firenze.	Marchio di fabbrica per articoli di profumeria.	56931	13- 4-1938
7- 1-1938	Intava Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per olii lubrificanti, grassi lubrificanti e carburanti liquidi per motori.	56956	15- 4-1938
21- 1-1938	Ditta Nicky J. Chini, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria, igiene, bellezza, belletti, dentifrici, saponi, pettini, spugne ed ogni altro accessorio per toletta.	56960	15- 4-1938
24- 1-1938	Augusto Pollitzer Succ., a Trieste.	Marchio di fabbrica per saponi.	56981	30- 4-1938
24- 1-1938	Augusto Pollitzer Succ., a Trieste.	Marchio di fabbrica per saponi.	56982	30- 4-1938
1- 2-1938	Antonio Caldani, a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotti di cosmesi estetica, profumeria e prodotti di bellezza.	57006	30- 4-1938
13- 1-1938	Lodovico Borsari, a Parma.	Marchio di fabbrica per articoli di profumeria.	57008	30- 4-1938
19- 1-1938	Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per olio isolante ininfiammabile da usarsi specialmente nei trasformatori, nei condensati statici e nei cavi ad alta tensione.	57011	30- 4-1938
18- 1-1938	Giovanni Carnago, a Galliate (Novara).	Marchio di fabbrica per saponi in genere ed in particolare per sportivi, talco e dentifricio.	57015	30- 4-1938
24- 1-1938	Augusto Pollitzer Succ., a Trieste.	Marchio di fabbrica per saponi.	57030	30- 4-1938
24- 1-1938	Augusto Pollitzer Succ., a Trieste.	Marchio di fabbrica per saponi.	57031	30- 4-1938
		Classe V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.		
13- 1-1938	Henry Wiggin & Company Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per leghe di nichelio non fucinate o parzialmente fucinate per uso nella industria in forma di lingotti, pallini, sbarre, fili, profilati, lamiere, piastre e tubi.	56959	15- 4-1938
19- 1-1938	Idromeccanica Italiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per saracinesche a corpo piatto e a corpo ovale, scaricatori di condensa a tiretto piano, pompe a mano, pompe rotative, pompe a stantuffo, pompe autoadescanti, pompe centrifughe in genere, compressori d'aria, manometri ed apparecchi di misura in genere, apparecchiature ed accessori in genere.	56975	30- 4-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
25- 1-1938	Giuseppe Fonks, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine depuratrici di olio minerale e vegetale ed altri liquidi.	56980	30- 4-1938
17- 1-1938	Italo Simonetti, a Torino.	Marchio di fabbrica per acciai grafitici.	56985	30- 4-1938
28- 1-1938	Francesco Brambilla, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi per gassare liquidi e accessori per l'imbottigliamento dei liquidi stessi.	56995	30- 4-1938
19- 1-1938	Ditta F.lli Guidetti, a Milano.	Marchio di fabbrica per costruzioni meccaniche ed in ispecie motori a scoppio e pezzi staccati.	57013	30- 4-1938
18- 1-1938	S. A. Vincenzo Bianchi, a Milano.	Marchio di fabbrica per corpi molleggianti, soffietti ondulati, membrane elastiche, tubi termostatici, specialmente applicabili nei regolatori di pressione, indicatori di pressione, premistoppa senza guarnizioni, corpi dilatabili, assorbitori di rumori, ammortizzatori di oscillazioni, apparecchi per l'economia del calore, apparecchi automatici per la regolazione della temperatura, valvole senza guarnizione, accessori automatici per impianti frigoriferi, pompe per combustibili liquidi, apparecchi per il vuoto, e simili applicazioni.	57014	30- 4-1938
12- 1-1938	Fratelli Melesi & Selva, a Cortabbio di Primaluna (Como).	Marchio di fabbrica per articoli di ferramenta con o senza manico.	57016	30- 4-1938
25- 1-1938	S.I.M.A. Soc. Italiana Macchine Affrancatrici S. A., a Precotto (Milano).	Marchio di fabbrica per macchine affrancatrici, indirizzatrici e pesatrici.	57020	30- 4-1938
20- 1-1938	Luigi Giorgio Pauer, a Milano.	Marchio di fabbrica per caldaie ad acqua calda, caldaie a vapore, bollitori ed apparecchi simili per vapore ed acqua calda.	57022	30- 4-1938
20- 1-1938	Luigi Giorgio Pauer, a Milano.	Marchio di fabbrica per caldaie a vapore, bollitori ed apparecchi simili per vapore ed acqua calda	57023	30- 4-1938
7- 1-1938	Berthold Menkel, a Milano.	Marchio di commercio per pinze per estrazione di denti ed accessori, pietre da molare e mole per scopi odontoiatrici; insufflatori d'aria ed accessori per scopi odontoiatrici; cannule di quarzo, vetro, metallo o bachelite o di gomma dura per scopi odontoiatrici; pezzi di collegamento e di avvitatura in metallo, bachelite o gomma dura per apparecchiature odontoiatriche; recipienti in qualsiasi materiale per la conservazione asettica di aghi da iniezione e di piccoli strumenti; apparecchiature ed accessori e metalli necessari per la saldatura autogena od elettrica.	57026	30- 4-1938
17- 6-1937	Fabbriche Riunite Falci, a Dronero (Cuneo).	Marchio di fabbrica per falci, falcetti, acciaio ed articoli di acciaio.	57034	30- 4-1938
2- 2-1938	Ferodo Limited a Chapel-en-le Frith, Derbyshire (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per cinghie di trasmissione di gomma elastica; cinghie di trasmissione in cui predomina la gomma elastica.	57040	30- 4-1938
8- 2-1938	Alberico Seiling, a Milano.	Marchio di fabbrica per cicli, ciclofurgoncini, motocicli a due e tre ruote, motofurgoncini, motocarri, motori a scoppio in genere, autoveicoli.	57047	30- 4-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura, strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**		
		(Vedi anche: classe V, marchi nn. 56975, 57014 e 57020)		
21-12-1937	Geo. Bray & Company Limited, a Leeds (Inghilterra).	Marchio di fabbrica per resistenze elettriche, riscaldatori elettrici ad immersione e loro parti, impianti di riscaldamento elettrico ad immersione per edifizi. (Già registrato in Inghilterra ai nn. 576096, 576097 e 576098).	56934	13- 4-1938
30 12-1937	Gian Luigi Colonnetti, a Torino.	Marchio di fabbrica per apparecchi amplificatori.	56936	13- 4-1938
22-12-1937	S. A. I.M.C.A. Radio, ad Alessandria.	Marchio di fabbrica per apparecchi radio.	56942	13- 4-1938
22-12-1937	S. A. I.M.C.A. Radio, ad Alessandria.	Marchio di fabbrica per apparecchi radio.	56943	13- 4-1938
22-12-1937	S. A. I.M.C.A. Radio, ad Alessandria.	Marchio di fabbrica per apparecchi radio.	56944	13- 4-1938
29-12-1937	F.E.A. Forniture Elettriche Automobili, a Milano.	Marchio di fabbrica per forniture elettriche ed accessori per automobili.	56947	13- 4-1938
11- 1-1938	Ditta Cesare Verona, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine da scrivere, loro parti ed accessori.	56968	15- 4-1938
12- 1-1938	Ditta Radio Venuti, a Marsala (Trapani).	Marchio di commercio per apparecchi radioriceventi e radiogrammofoni.	57013	30- 4-1938
11- 1-1938	Ditta Cesare Verona, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine da scrivere portatili, macchine da scrivere comuni, macchine calcolatrici, macchine contabili ed altre macchine per ufficio; loro parti ed accessori.	57027	30- 4-1938
3-12-1937	Mario Sassoli, Mario Levi e Innocente Liguori, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine fotografiche ed articoli di fotografia e d'ottica in genere.	57035	30- 4-1938
21- 1-1938	Michele Amoroso, a Napoli.	Marchio di commercio per orologi.	57042	30- 4-1938
		CLASSE VII. — **Armi e loro accessori; esplosivi.**		
		....		
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**		
		(Vedi anche: classe V, marchio n. 56975)		
4- 1-1938	Silvio Burlando, a Genova.	Marchio di fabbrica per materiali per rivestimenti di pareti, soffitti, pavimenti, oggetti e simili.	56974	30- 4-1938
		CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.**		
		(Vedi: classe V, marchi nn. 57022 e 57023; classe VI, marchio n. 569 4)		
		CLASSE X. — **Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi, oggetti per sport e giocattoli.**		
22-12-1937	Peter Lehon Ostbye, a Lillev[illegible]d, Voksenkollen, Oslo (Norvegia).	Marchio di fabbrica per articoli per sport di ogni genere, scioline.	56935	13- 4-1938
28- 1-1938	Ausiliari Moderni d'Organizzazione, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli di cancelleria, articoli per contabilità a ricalco, stampati per uffici, mobili per uffici in ogni stile ed in qualsiasi materiale.	56993	30- 4-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
28- 1-1938	Ausiliari Moderni d'Organizzazione, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli di cancelleria, articoli per contabilità a ricalco, stampati per ufficio, mobili per ufficio in ogni stile ed in qualsiasi materiale.	56994	30- 4-1938
19- 1-1938	Ditta Dossena dei F.lli Franco ed Alberto Tentori, a Milano.	Marchio di fabbrica per bigliardi, stecchiere ed accessori vari.	57039	30- 4-1938
8- 2-1938	Hirschler Zoltán, a Milano.	Marchio di fabbrica per racchette da tennis e sci.	57044	30- 4-1938
8- 2-1938	Hirschler Zoltán, a Milano.	Marchio di fabbrica per racchette da tennis e sci	57045	30- 4-1938
		CLASSE XI. — **Spazzole, pennelli, lavori in paglia, in crine.**		
		....		
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria.** *(Vedi anche: classe V, marchio n. 57047: classe VI, marchio n. 56947).*		
13- 1-1938	Società Italiana Pirelli Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per cerchioni di gomma, pneumatici, semipneumatici e pieni.	57019	30- 4-1938
9- 2-1938	Ditta Fratelli Luigi & Oddone Garbini, a Ferrara.	Marchio di fabbrica per biciclette ed accessori.	57048	30- 4-1938
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
20-12-1937	Ditta Castagna & Beretta di G. Castagna, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti di cotone, di seta e rayon, lana e lino per qualsiasi uso.	56938	13- 4-1938
17- 1-1938	Soc. An. Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura.	56962	15- 4-1938
17- 1-1938	Soc. An. Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura.	56963	15- 4-1938
17- 1-1938	Soc. An. Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura.	56964	15- 4-1938
17- 1-1938	Società in Accomandita Semplice N. Leumann, a Leumann (Torino).	Marchio di fabbrica per tessuti.	56984	30- 4-1938
2- 2-1938	Cotonificio di Villa Cortese S. A., a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti.	56997	30- 4-1938
3- 2-1938	Ditta Filippo Rigolio, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti in genere specialmente in cotone.	56999	30- 4-1938
26- 1-1938	Ditta STA - Fornoni & Terzaghi, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per telerie e tessuti di cotone.	57021	30- 4-1938
15- 1-1938	Cotonificio Felice Fossati S. A., a Monza (Milano).	Marchio di fabbrica per un tessuto azzurro.	57024	30- 4-1938
13-12-1937	Società Anonima Torcitura di Borgomanero, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di seta.	57036	30- 4-1938
13-12-1937	Società Anonima Torcitura di Borgomanero, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di seta.	57037	30- 4 1938
9- 2-1938	Ditta Castagna & Beretta di G. Castagna, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti di qualsiasi genere e fibra.	57050	30- 4-1938
9- 2-1938	Ditta Castagna & Beretta di G. Castagna, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti di ogni genere e fibra.	57051	30- 4-1938
9- 2-1938	Ditta Castagna & Beretta di G. Castagna, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di seta.	57052	30- 4-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
9- 2-1938	Ditta Castagna & Beretta di G. Castagna, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e tessuti di ogni genere e fibra.	57053	30- 4-1938
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.** *(Vedi anche: classe IV, marchio n. 56960).*		
24-12-1937	Calzaturificio Zen di Balzarini & C., a Parma.	Marchio di fabbrica per calzature, sottopiedi per calzature ed altri accessori per calzature.	56945	13- 4-1938
4- 1-1938	Stucchi Ferdinando Società in Accomandita Semplice, a Monza (Milano).	Marchio di fabbrica per cappelli e berretti.	56966	15- 4-1938
4- 1-1938	Stucchi Ferdinando Società in Accomandita Semplice, a Monza (Milano).	Marchio di fabbrica per cappelli e berretti.	56967	15- 4-1938
3- 2-1938	De Paoli Giovanni, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica per sandaletti e calzature flessibili da donna, scarpe da donna in genere.	56998	30- 4-1938
3- 2-1938	Giuseppe Minoli Calzaturificio, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per calzature in genere per uomo, donna e bambini, nonchè articoli di pantofoleria.	57000	30- 4-1938
31- 1-1938	Alessandro Setti, a Firenze.	Marchio di commercio per suole di gomma per risuolature scarpe, controsuole, sopratacchi e consimili.	57025	30- 4-1938
10- 2-1938	Vera Virginia Borel, a Torino.	Marchio di fabbrica per articoli di abbigliamento e accessori relativi, specialmente di gran lusso.	57043	30- 4-1938
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**		
		CLASSE XVI. — **Caucciù e guttaperca.**		
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.** *(Vedi anche: classe X, marchi nn. 56993 e 56994)*		
24-12-1937	Giuseppe Olivieri, a Milano.	Marchio di fabbrica per penne stilografiche, pennini, matite e penne in genere.	56951	15- 4-1938
15- 1-1938	Léon Lenfant, a Montmorency (Francia).	Marchio di fabbrica per carta per trasporti litografici.	57018	30- 4-1938
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici, apparecchi d'igiene e di terapia.** *(Vedi anche: classe III, marchio n. 56955; classe V, marchio n. 57026).*		
21- 1-1938	I.N.B.I. Industria Nazionale Brevetti Idrogas, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi igienici sanitari.	56978	30- 4-1938
22- 1-1938	Ditta Dott. M. Brunelli - Prodotti Chimici Farmaceutici, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutiche e prodotti chimici.	56979	30- 4-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
27- 1-1938	Alberto Neuschüler, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato chimico-farmaceutico per la cura degli occhi.	56933	30- 4-1938
2- 2-1938	Istituto Terapeutico Romano S. A., a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto bioterapico.	57041	30- 4-1938
8- 2-1938	Giuseppe Fonks, a Milano.	Marchio di fabbrica per lampade per la produzione di raggi ultravioletti ed altri apparecchi per trattamenti elettromedicali.	57046	30- 4-1938
		CLASSE XIX — Coloranti e vernici.		
19- 1-1938	Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti clorurati del difenile da usarsi specialmente come plastificanti nella fabbricazione delle vernici.	57010	30- 4-1938
19- 1-1938	Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per vernice ignifuga per la conservazione del legname.	57017	30- 4-1938
		CLASSE XX — Prodotti chimici non compresi in altre classi. (*Vedi anche: classe I, marchio n. 56965; classe X, marchio n. 56935; classe XVIII, marchio n. 56979*)		
12- 1-1938	British Dyestuffs Corporation Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per agenti di finitura e composti impermeabilizzanti per prodotti tessili e di cuoio. (Già registrato in Gran Bretagna ai nn. 578096 e 578658).	56969	15- 4-1938
		CLASSE XXI — Prodotti diversi non compresi in altre classi. (*Vedi anche: classe II, marchio n. 57049*).		
21-12-1937	Fausto Cereda, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti stampati in bachelite ed altri materiali plastici a base di resine artificiali e sintetiche, specialmente adatti per applicazioni nelle industrie radioelettrica ed elettrotecnica, negli oggetti fantasia e casalinghi, negli articoli per bar e reclamistici, negli astucci, scatole, scatolette ed altri involucri diversi, atti a contenere qualsiasi sostanza, negli articoli per le industrie: ottica, aeronautica, tessile, meccanica, automobilistica, bellica.	56941	13- 4-1938
		CLASSE XXII — Prodotti diversi compresi in più classi.		
29-12-1937	Aldo Dello Strologo e Renzo Bemporad, a Pisa.	Marchio di commercio per filati di lana, cotone, rayon, seta, mercerie, calze, maglieria intima e confezionata, telerie, costumi da bagno, biancheria ed articoli di abbigliamento; calzature, spazzole, cere, creme, liquidi per la pulizia dei pavimenti, metalli, mobili; candele e lumini da notte, articoli in alluminio, in ferro smaltato e in latta per uso casalingo; articoli in filo di ferro, coltellerie, utensili da cucina, fornelli a spirito, dolciumi, miele e marmellate, vini e sciroppi, profumerie, saponi da toeletta e da bucato, articoli da toeletta per uomo e donna, articoli sanitari, quaderni e registri, matite, penne, astucci, articoli da ufficio e di cancelleria, thermos, giocattoli.	56933	13- 4-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO o prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
7- 1-1938	Bolinder's Fabriks Aktiebolag, a Stoccolma (Svezia).	Marchio di fabbrica per: forni per ristoranti, per navi e per abitazioni, riscaldati con combustibili gaseiforme, solido o liquido o con elettricità; forni per panificazione, per biscotteria e per friggitoria, riscaldati con combustibile gaseiforme, solido o liquido o con elettricità; forni a muffola e di altro tipo, come anche forni di ferro riscaldati con combustibile gaseiforme, solido o liquido o con elettricità; apparecchi di ebollizione e di sterilizzazione riscaldati con gas, vapore o elettricità; piatti di ebollizione e di riscaldamento, bollitori a gas e a petrolio, anche riscaldati con i cosidetti olii da riscaldamento o simili; molini per uso domestico, come molini da caffè; macchine per lavorazione della carne in generale; macchine domestiche, come macchine per lavare stoviglie e biancheria; motori elettrici e loro apparecchi di regolazione; apparecchi per focolari ad olio e a gas e loro apparecchi di regolazione; caldaie per riscaldamento; cisterne di lavaggio; scarichi; chiusure idrauliche, sifoni, mensole; porta asciugatoi; vagli; dischi a fenditure; cessi e vasche da bagno; articoli per pulizie, specialmente polvere da lavatura per lavastoviglie; utensili, specialmente chiavi per dadi.	56957	15- 4-1938

AVVISO. — Presso le Prefetture ed i Consigli provinciali delle corporazioni del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les marques internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, addì 20 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore: A. ZENGARINI

(3687)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione all'Istituto di San Paolo di Torino a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Cuneo nell'esercizio della filiale di Ventimiglia (Imperia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione, stipulata in data 23 settembre 1938-XVI fra l'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, e la Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Ventimiglia (Imperia);

Autorizza

l'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Cuneo con sede in Cuneo nell'esercizio della filiale di Ventimiglia (Imperia), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta nella gestione bancaria avrà luogo a decorrere dal 9 ottobre 1938-XVI.

La sostituzione nella gestione della Esattoria consorziale di Ventimiglia, nonchè nella gestione dei servizi di tesoreria a favore degli Enti specificati nella convenzione predetta, avverrà a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, con le modalità che saranno preventivamente approvate dall'Ispettorato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3815)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ingegnere in prova nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, con il quale fu indetto un concorso per esami a 10 posti di ingegnere in prova (gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la graduatoria di merito, formata dalla Commissione giudicatrice nominata con il decreto Ministeriale 10 dicembre 1937-XVI;
Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità nel procedimento degli esami:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per il conferimento di 19 posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, indetto con il decreto Ministeriale 22 ottobre 1937-XV:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media degli scritti	Punti dell'orale	Totale
1	Marciano Francesco	9 —	8 —	17 —
2	Tribulato Luciano	8,666	8 —	16,666
3	De Flora Giuseppe	8,500	7,500	16 —
4	Ferrante Carmelo	7,833	7 —	14,833
5	Coppola G. Battista	8 —	6 —	14 —
6	Giacchetti Costantino	7,833	6 —	13,833
7	Carapezza Benedetto	7,500	6,300	13,800
8	Galassi Adolfo, fascista antemarcia	7,666	6,100	13,766
9	Acava Oscar	7,333	6,400	13,733
10	Ragucci Michele	7,333	6,300	13,633
11	Fazzi Pietro	7,166	6,300	13,466
12	Quaglia Francesco	7,166	6,200	13,366
13	Romanazzi Giovanni	7 —	6,300	13,300
14	Coppa Guido	7,166	6,100	13,266
15	Del Vecchio Fernando	7 —	6,100	13,100

I predetti candidati sono dichiarati vincitori del concorso medesimo nell'ordine indicato nella graduatoria.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL

(3804)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di veterinario condotto.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 184;
Visto l'art. 69, 1° comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nelle singole Provincie alla data del 30 novembre 1937, sono costituite come appresso:

1) Per le provincie di Alessandria, Aosta, Bergamo, Bolzano, Cremona, Brescia, Cuneo, Gorizia, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli e Verona (sede Milano):
Presidente: De Goyzueta dott. Mario, vice prefetto;
Membri: Sacco dott. Provvido, veterinario provinciale; Stazzi prof. Pietro, docente universitario in igiene e polizia sanitaria veterinaria; Messieri prof. Albino, docente universitario in clinica medica veterinaria; Caporali dott. Livio, veterinario condotto;
Segretario: Abbrescia dott. Nicola, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

2) Per le provincie di Arezzo, Ascoli Piceno, Bologna, Cagliari, Forlì, Genova, Grosseto, Imperia, Macerata, Massa, Modena, Nuoro, Perugia, Pescara, Pisa, Pistoia, Reggio Emilia e Teramo (sede Pisa):
Presidente: Taddeucci dott. Carlo, vice prefetto;
Membri: Macchioni prof. Igino, docente universitario in patologia generale ed anatomia patologica; Selmi prof. Giulio, docente universitario in clinica medica veterinaria; Fracassi dott. Fermo, veterinario provinciale; Sestini dott. Mario, veterinario condotto;
Segretario: Ponzano dott. Carlo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

3) Per le provincie di Agrigento, Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Caltanissetta, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Foggia, Frosinone, Napoli, Palermo, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Roma (Governatorato e Provincia), Terni e Viterbo (sede Roma):
Presidente: Tedeschi dott. Francesco, vice prefetto;
Membri: Paltrinieri prof. Sebastiano, docente universitario in clinica medica veterinaria; Bianchedi prof. Gherardo, docente universitario in igiene e polizia sanitaria veterinaria; Butticè dott. Giuseppe, veterinario provinciale; Sansonetti dott. Piero, veterinario condotto;
Segretario: Giordano dott. Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Le Commissioni giudicatrici inizieranno i loro lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno presso le sedi in cui sono state costituite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo di tutte le Prefetture interessate.

Roma, addì 26 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3803)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a medico scolastico del comune di Cagliari.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 8, 9 e 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 34, 36 e 54 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami bandito in data 30 dicembre 1937 per il conferimento del posto di medico scolastico del comune di Cagliari è costituita come appresso:
Presidente: Apicella dott. Alfonso, vice prefetto;
Membri: Pandolfini dott. cav. Vittorio, medico provinciale; Brotzu prof. Giuseppe, docente universitario in igiene; Macciotta prof. Giuseppe, docente universitario in clinica medica; Nonis dott. Michele, ufficiale sanitario;
Segretario: Gina dott. Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Tale Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3806)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.